

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6637 del 12/12/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON ATTO N.12892/40/2013 DEL 3/3/2014 - DITTA OMSO SPA DI REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6872 del 12/12/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

**Questo giorno dodici DICEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il
Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA
BELTRAME, determina quanto segue.**

Pratica n.32545/2017

MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON ATTO N.PROT.12892/40/2013 DEL 3/3/2014 - Ditta "**OMSO Spa**" – **Reggio Emilia**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto n.prot. 12892/40/2013 del 3/3/2014 per la Ditta "**OMSO Spa**" per l'attività di **progettazione e produzione di macchine da stampa su oggetti** svolta nell'impianto ubicato nel Comune di Reggio Emilia – Via Adige n.11/e - Provincia di Reggio Emilia.

Vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dalla Ditta "**OMSO Spa**" ed acquisita agli atti di ARPAE al prot.n.PGRE/13871 del 27/11/2017, con la quale la stessa comunica che sarà spostato all'interno dello stabilimento l'impianto di lavaggio componenti con la relativa emissione E11 e sarà inserita nella medesima aspirazione una postazione di lavaggio preliminare di sgrossatura completamente cabinata che utilizzerà il medesimo liquido a base solvente attualmente in uso, senza variarne i quantitativi. Anche le caratteristiche quali/quantitative dell'emissione E11 non subiranno alcuna variazione.

La Ditta comunica altresì la dismissione delle emissioni E2 (cabina di verniciatura) ed E15 (lavaggio attrezzature di verniciatura);

Considerato che l'intervento suddetto si configura come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

Ritenuto pertanto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di procedere con la modifica non sostanziale della suddetta autorizzazione;

determina

di approvare la **modifica non sostanziale** dell'Autorizzazione Unica ambientale n.prot.12892/40/2013 del 3/3/2014, ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/13 presso l'impianto della ditta "**OMSO Spa**" ubicato nel Comune di Reggio Emilia – Via Adige n.11/e - Provincia di Reggio Emilia come di seguito indicato:

- l'Allegato n.1 dell'autorizzazione unica ambientale viene sostituito dal presente Allegato n.1:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "OMSO Spa" è autorizzata a svolgere l'attività di progettazione e produzione di macchine da stampa su oggetti nell'impianto ubicato in Comune di Reggio Emilia – Via Adige n.11/e - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	IMPIANTO DI BRUNITURA	2400	Oltre il colmo del tetto	40 min/g per 50 gg/anno	Materiale Particellare Sostanze Alcaline (Na2O) HNO3	< 10 < 5 < 5	(*)
E3-E4	COLLAUDO MACCHINE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E8-E9	COLLAUDO MACCHINE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E10	ATTREZZERIA (Taglio, sbavatura e saldatura)	4700	Oltre il colmo del tetto	30 min/g per 50 gg/anno	Materiale Particellare	< 10	(*)
E11	LAVAGGIO PEZZI	1500	Oltre il colmo del tetto	15 min/g per 50 gg/anno	----	-----	
E16	CALDAIA A METANO PER RISCALDAMENTO CIVILE E LOCALE VERNICIATURA (250 KW)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

(*) Per tale emissione, visto il suo funzionamento, l'Azienda è esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, delle sostanze alcaline e dell'acido nitrico devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotto per lavaggio pezzi è fissato in quantità minore o uguale a **2 Kg**.

3) Le ore di funzionamento degli impianti di lavaggio pezzi e i **consumi giornalieri, settimanali o mensili** di prodotto per lavaggio utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.

4) Non sono fissati i limiti di emissione per E11 relativamente al parametro sostanze organiche volatili ed i controlli saranno effettuati solo sulla base dell'esame del registro indicato al precedente punto 3).

5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione degli impianti e delle attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato.

6) L'A.R.P.A. esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione alla Provincia e all'A.R.P.A. territorialmente competente: dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni alla Provincia e all'A.R.P.A. territorialmente competente;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia con atto n.prot.12892/40/2013 del 3/3/2014.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale n.prot.12892/40/2013 del 3/3/2014 ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.